

AUTORITÀ D'AMBITO DI BOLOGNA

CONVENZIONE ISTITUTIVA

1 aprile 2009

Premessa

Art. 1 – Costituzione dell’Autorità

Art. 2 – Finalità dell’Autorità

Art. 3 – Quote di partecipazione

Art. 4 – Sede legale, durata e modifica

Art. 5 – Servizi locali affidati all’Autorità

Art. 6 – Competenze dell’Autorità

Art. 7 – Tariffe e costi dei servizi regolati

Art. 8 – Forme di partecipazione degli utenti

Art. 9 – Finanziamento dell’Autorità

Art. 10 – Organi dell’Autorità

Art. 11 – Assemblea dei rappresentanti degli Enti Locali

Art. 12 – Competenze dell’assemblea

Art. 13 – Convocazione e funzionamento dell’assemblea

Art. 14 – Presidente

Art. 15 – Ufficio di Presidenza

Art. 16 – Attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza

Art. 17 – Bilancio

Art. 18 – Struttura operativa

Art. 19 – Collegio dei Revisori

Art. 20 – Norma di rinvio

L'anno duemilanove (2009), questo giorno ___ del mese di _____;
in Bologna, presso la sede _____.

Avanti a me _____;

Tra:

il Comune di _____, codice fiscale _____, qui rappresentato dal suo Sindaco
protempore

sig. _____, nato a _____ il ___ _____ 19___,

il Comune di _____, codice fiscale _____, qui rappresentato dal suo Sindaco
protempore

sig. _____, nato a _____ il ___ _____ 19___,

il Comune di _____, codice fiscale _____, qui rappresentato dal suo Sindaco
protempore

sig. _____, nato a _____ il ___ _____ 19___,

la Provincia di Bologna, codice fiscale _____, qui rappresentata dal suo Presidente
protempore

sig. _____, nato a _____ il ___ _____ 19___,

Premesso che:

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che "I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36";

- i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152/2006 dispongono rispettivamente:
Comma 1.

L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

Comma 2.

Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.

Comma 3.

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere;

- analoghe norme sono previste dal decreto legislativo n.152/2006 per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

- la Legge Regionale n. 25 del 6 settembre 1999, modificata della Legge Regionale n. 1 del 28 Gennaio 2003, ha dato attuazione a quanto disposto dalla Legge 4 gennaio 1994, n. 36, tra l'altro, delimitando gli ambiti territoriali ottimali, definendo le forme di cooperazione tra gli Enti Locali, le

funzioni ad esse assegnate da esercitarsi attraverso le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici aventi personalità giuridica di diritto pubblico;

- i Comuni del territorio della Provincia di Bologna e la Provincia di Bologna si sono costituiti in convenzione per l'esercizio delle funzioni di cui alla Legge Regionale n. 25/99 costituendo altresì l'Autorità d'ambito per i servizi pubblici di Bologna- ATO 5 BO;

- la Regione Emilia Romagna con Legge n 10 del 30.06.2008, "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma della amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", sulla base dell'art. 2, comma 38, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali ha avviato il processo di riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali e in particolare:

- ha individuato il territorio provinciale quale minima aggregazione di ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 30, comma 1);
- ha previsto che la Provincia e i Comuni partecipino obbligatoriamente, per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 /2000, avente personalità giuridica di diritto pubblico (art. 30, comma 2);
- ha stabilito che la convenzione individui le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti (art. 30, comma 4);
- ha previsto che la Regione eserciti le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le autonomie locali ai sensi dell'art. 28, comma 2.

- in attuazione dell'art 32 della Legge Regionale di cui sopra l'Agenzia di Ambito di Bologna, costituita ai sensi della Legge Regionale n.25/99, ha elaborato la presente convenzione con la finalità di garantire l'esercizio delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani, affidate alla forma di cooperazione obbligatoria dalla Legge Regionale n. 10/2008.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1 – Costituzione dell'Autorità d'ambito di Bologna

1. I Comuni di e la Provincia di Bologna (di seguito Provincia), stabiliscono di costituire, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, una convenzione per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
2. L'Autorità d'ambito di Bologna (di seguito Autorità) è un soggetto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica per attribuzione di Legge e ad essa si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.
3. L'Autorità, in quanto soggetto dotato di personalità giuridica, ha una propria, autonoma, capacità giuridica e, quindi, ad essa devono essere imputati tutti i rapporti giuridici conseguenti all'esercizio delle funzioni mediante i suoi organi, così come previsti e costituiti dalla presente convenzione o, a seconda dei casi, mediante il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti di cui all'art. 30, comma 4 L. R. 10/2008.
4. La Provincia è individuata quale soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti ai sensi dell'articolo 30, comma 4 L. R. 10/2008.
5. L'Autorità è titolare di potestà regolamentare per espressa disposizione legislativa, statale e Regionale.
6. L'Autorità subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia di ambito territoriale ottimale di Bologna costituita ai sensi della Legge Regionale n. 25/1999.

Art. 2 – Finalità dell'Autorità

1. L'Autorità è costituita per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti Locali associati ed esercita tutte le funzioni individuate dalla Legge Regionale 10/2008 dell'Emilia Romagna

5. Nel caso di aggregazione all'Autorità di nuovi Comuni provenienti da un ambito contiguo, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 25/1999 si procederà alla ridefinizione delle quote di partecipazione applicando i criteri stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 4 – Sede legale, durata e modifica

1. L'Autorità ha sede legale presso il Soggetto delegato di cui all'Art. 1 della presente Convenzione.
2. La durata della convenzione impegna le parti contraenti per la durata di vigenza delle disposizioni legislative che ne hanno reso obbligatoria la stipulazione.
3. Tranne che per la forma di cooperazione, gli scopi, la durata e la revisione delle quote di partecipazione non rientranti nei casi previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, la presente convenzione può essere modificata con deliberazione dell'assemblea.
4. L'assemblea dell'Autorità, con maggioranza di due terzi delle quote di partecipazione rappresentativa anche della maggioranza di due terzi degli Enti Locali convenzionati, può deliberare la richiesta di unificazione con uno o più ambiti territoriali contigui, ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale n. 10/2008. Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che, qualora il processo di unificazione si concluda positivamente, l'Ambito territoriale ottimale di Bologna sia considerato soppresso e la presente convenzione risolta.

Art. 5 – Servizi locali affidati all'Autorità

1. L'assemblea, con votazione a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative anche della maggioranza degli Enti Locali associati, può affidare all'Autorità le funzioni amministrative di altri servizi a carattere economico ed imprenditoriale.
2. Contestualmente alla decisione di affidare all'Autorità le competenze relative ai nuovi servizi, l'assemblea determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
3. In relazione all'affidamento all'Autorità di funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, sono determinate le quote di partecipazione limitatamente agli Enti Locali interessati ed alla Provincia.

Art. 6 – Competenze dell'Autorità

1. L'Autorità esercita tutte le funzioni previste dalla Legge inerenti i servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Autorità non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.
2. L'Autorità esercita le funzioni previste dalla Legge Regionale n. 10/2008 concernenti:
 - a) la definizione, l'organizzazione dei servizi e la scelta per ciascun servizio delle forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;
 - b) l'attivazione ed eventualmente l'ampliamento delle modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione;
 - c) la definizione di un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;
 - d) la determinazione e l'approvazione dell'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della Legge Regionale n. 10/2008;
 - e) l'indizione e lo svolgimento delle gare nonché l'affidamento del servizio;
 - f) la definizione delle penali di natura contrattuale che saranno introitate dall'Autorità medesima;
 - g) il controllo del servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;
 - h) la previsione delle forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale.
3. Sono inoltre di competenza dell'Autorità tutte le attività ad essa affidate dalla legislazione nazionale e regionale in materia, con particolare riguardo al decreto legislativo n. 152/2006 ed

alla Legge Regionale n. 25/99 e ss.mm.ii. per quanto non abrogato dalla Legge Regionale n.10/2008.

In particolare, a titolo esemplificativo, sono di competenza dell'Autorità le seguenti attività:

- a) l'approvazione dei regolamenti dei servizi;
- b) la proposta per l'individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;
- c) l'emanazione dei criteri per la stesura delle norme regolamentari per gli scarichi che recapitano in fognatura ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 152/2006;
- d) l'assunzione della titolarità delle concessioni di acqua pubblica di cui all'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale n. 41/2001;
- e) la gestione dei rapporti con i soggetti proprietari delle dotazioni patrimoniali destinate alla produzione dei servizi.

Art. 7 – Tariffe e Costi dei Servizi regolati

1. Le tariffe per il servizio idrico integrato e le tariffe, ovvero il costo del servizio nei Comuni dove è ancora attiva la tassa dei rifiuti, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati sulla base di quanto stabilito dalla normativa nazionale e dalla Legge Regionale n.10/2008 , articoli 28 e 30.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio ed il razionale utilizzo delle risorse, l'Autorità può articolare le tariffe o i costi per fasce territoriali, per tipologie di utenza, per scaglioni di reddito, per fasce progressive di consumo, nonché sulla base di eventuali altri criteri comunque definiti dall'assemblea.

Art. 8 – Forme di partecipazione degli utenti

Gli Enti Locali associati convengono che l'Autorità provveda ai sensi dell'articolo 30, comma 5, lettera b) della Legge Regionale n. 10/2008 ad attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione.

Art. 9 – Finanziamento dell'Autorità

1. L'Autorità redige il bilancio annuale di previsione in termini economici ed il rendiconto della sua gestione; al bilancio di previsione possono essere apportate variazioni dall'assemblea. Annualmente entro il 30 novembre l'assemblea approva la Relazione previsionale e programmatica contenente le linee di indirizzo gestionale, il bilancio di previsione per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione.
2. Le spese dell'Autorità trovano copertura nell'ambito della tariffa del servizio ovvero nell'ambito dei costi del servizio nei Comuni dove è ancora attiva la tassa dei rifiuti, secondo quanto determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 28, comma 7, Legge Regionale n.10/2008.
3. Per gli eventuali costi dell'Autorità che non trovano copertura secondo le modalità di cui ai commi precedenti, gli Enti Locali convenzionati provvedono attraverso trasferimenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione alla convenzione.
4. Le entrate da tariffa e/o da trasferimento degli Enti Locali sono di competenza dell'Autorità e quindi a questa imputate e verranno gestite dalla Provincia secondo la convenzione di cui art. 12 comma 2 lettera m.. Il suddetto corrispettivo economico rappresenta entrata vincolata per il bilancio della Provincia.
5. Con uno o più atti regolamentari sono definite le modalità di versamento delle quote di finanziamento o di altre somme a qualunque titolo dovute dai gestori e/o dagli Enti Locali all'Autorità. Tali atti devono contenere la possibilità per l'Autorità di applicare interessi moratori e di irrogare penali a fronte di ritardati pagamenti.
6. Gli aggiornamenti delle quote di finanziamento dell'Autorità sono deliberati dall'assemblea a maggioranza degli Enti Locali associati che rappresentino anche la maggioranza delle quote di partecipazione.

7. Al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'assestamento di bilancio degli Enti Locali associati nei termini previsti dalle norme, l'Autorità provvede ai propri adempimenti con congruo anticipo. In particolare l'Autorità effettua la verifica degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio di ogni anno, al fine di consentire agli Enti Locali associati di assumere le opportune decisioni finanziarie all'interno dei propri bilanci, soprattutto qualora si prospetti una differenza negativa fra entrate e spese, secondo le modalità di cui all'art.17.
8. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, l'Autorità, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrata e spesa, fa ricorso alle entrate proprie e solo qualora ciò risulti insufficiente può richiedere agli Enti Locali associati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio determinati in proporzione alle quote di finanziamento.
9. L'eventuale richiesta di contributi aggiuntivi di cui al comma precedente dovrà essere assunta garantendo la più ampia partecipazione e consultazione degli Enti Locali associati.

Art. 10 – Organi dell'Autorità

Sono organi dell'Autorità:

- a) l'assemblea dei rappresentanti degli Enti Locali;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di Presidenza.

Art. 11 – Assemblea dei rappresentanti degli Enti Locali

1. L'assemblea è composta dal Presidente della Provincia, dal rappresentante del nuovo Circondario imolese e dai Sindaci degli Enti Locali associati, con rappresentanza pari alla quota di partecipazione all'Autorità fissata ai sensi della presente convenzione. Il Presidente della Provincia ed i Sindaci possono delegare, anche in via permanente, un membro degli esecutivi. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente articolo 3, comma 3, è composta anche dai presidenti delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane o loro delegati, che siano componenti dei rispettivi organi collegiali, in sostituzione degli Enti Locali da loro rappresentati.
2. I rappresentanti degli enti convenzionati restano tali fino alla loro sostituzione nella carica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza.
3. L'assemblea prende atto del variare dei suoi membri in relazione alle mutazioni delle cariche presso gli Enti Locali senza necessità di formali atti di rinnovo.
4. Al verificarsi di variazioni alla quota di partecipazione dei singoli Enti Locali, l'assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti modifiche al valore del voto assegnato a ciascun rappresentante. Tali atti assembleari devono essere comunicati a tutti gli enti convenzionati.
5. La partecipazione all'assemblea è gratuita e non comporta alcun onere economico per l'Autorità.

Art. 12 – Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e controllo dell'Autorità.
2. L'assemblea delibera:
 - a) l'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) la modifica della presente convenzione costitutiva dell'Autorità, osservate le prescritte procedure;
 - c) la modifica dell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 25/99 e dell'articolo 30 della Legge Regionale 10/2008;
 - d) la modifica delle quote di finanziamento dell'Autorità;
 - e) l'affidamento di nuovi servizi all'Autorità ai sensi della presente convenzione;
 - f) la determinazione dell'organizzazione dei servizi nell'Ambito territoriale ottimale, compresa la scelta delle forme di gestione, il superamento delle gestioni in economia, l'approvazione delle procedure per l'individuazione dei soggetti gestori dei servizi e l'affidamento dei servizi;

- g) la determinazione della struttura tariffaria;
 - h) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo;
 - i) l'approvazione dei piani di ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - j) l'approvazione dei piani annuali degli investimenti;
 - k) la definizione dei criteri e degli indirizzi generali per la stesura dei regolamenti di funzionamento dell'Autorità;
 - l) l'adozione delle direttive nei confronti del soggetto delegato alla firma degli atti aventi rilevanza esterna;
 - m) l'adozione della Convenzione con la Provincia per la gestione operativa degli adempimenti di cui alla L.R. 10/2008 e di quant'altro previsto dalla presente Convenzione;
 - n) l'approvazione di uno schema tipo di disciplinare tecnico di carta dei servizi e dei conseguenti capitolati tipo;
 - o) le operazioni immobiliari quali acquisti, alienazioni e permuta, qualora non espressamente previste in atti fondamentali dell'assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione, ovvero che non siano connesse con l'ordinaria amministrazione e funzionamento dell'Autorità;
 - p) l'adozione, compatibilmente con la natura e le funzioni dell'Autorità, degli atti per la creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti con altre Autorità di ambito territoriale ottimale;
 - q) la definizione dei criteri per l'individuazione del dirigente responsabile della struttura organizzativa di cui al successivo art.18 comma 2;
 - r) l'espressione di un parere obbligatorio sulla proposta di nomina del dirigente responsabile della struttura organizzativa di cui al successivo art.18 comma 2.
3. Gli atti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e m) del comma precedente sono adottati a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative anche della maggioranza degli Enti Locali associati.
 4. Per gli ulteriori servizi affidati all'Autorità ai sensi della presente convenzione, gli Enti Locali affidanti e la Provincia deliberano in merito ai punti f) e g) del comma 1 rappresentando le quote di partecipazione determinate ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione.
 5. L'assemblea esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che sono ad essa conferite dalla Legge o dalla presente convenzione.

Art. 13 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Può altresì riunirsi su iniziativa del Presidente o a richiesta di 1/4 degli enti convenzionati o dell'Ufficio di Presidenza o del Collegio dei Revisori di cui all'art.19.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Autorità mediante messaggio di posta elettronica certificata e, qualora tale strumento non sia possibile, con fax. La convocazione è inviata con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Nei casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore.
3. L'avviso di prima e seconda convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti gli enti convenzionati.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità e le sue votazioni avvengono **di norma** in modo palese salvo che, per la materia e gli argomenti trattati, il Presidente dell'Autorità non richieda il voto segreto.
6. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita in presenza di un numero di membri rappresentanti la maggioranza degli Enti Locali associati e almeno il 51% delle quote di partecipazione.

7. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita in presenza di un numero di membri rappresentanti 1/3 degli Enti Locali associati e almeno il 34% delle quote di partecipazione.
8. Fatti salvi gli atti indicati al comma 2 del precedente articolo 12, le deliberazioni sono assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.
9. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche e sono registrate con apposita strumentazione in grado di garantire la conservazione dei contenuti; le registrazioni costituiscono i verbali delle discussioni. Le adunanze sono pubbliche, salva contraria decisione del Presidente o richiesta di un terzo dei convenuti.
10. Delle sedute dell'assemblea è redatto sintetico processo verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante ed inviato agli enti convenzionati.
11. Le deliberazioni dell'assemblea sono pubblicate all'Albo Pretorio telematico della Provincia per 15 giorni consecutivi, trasmesse a tutti i Comuni interessati per via telematica e inserite nel sito dell'Autorità d' Ambito.

Art. 14 – Presidente

1. La carica di Presidente è ricoperta dal Presidente della Provincia o da un assessore provinciale da lui delegato.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Autorità;
 - b) svolge attività propositiva nei confronti dell'assemblea che provvede a convocare, definendone l'ordine del giorno con la collaborazione dell'Ufficio di Presidenza;
 - c) presiede l'assemblea e ne sottoscrive i relativi processi verbali;
 - d) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
 - e) rappresenta l'Autorità nei rapporti con gli Enti Locali associati e con le pubbliche autorità;
 - f) vigila sull'adempimento delle deliberazioni adottate dall'assemblea e dall'Ufficio di Presidenza, nonché sul rispetto della presente convenzione istitutiva;
 - g) vigila sul buon funzionamento dell'Autorità;
 - h) esegue gli incarichi affidatigli dall'Ufficio di Presidenza;
 - i) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza dell'Ufficio di Presidenza, da sottoporre a ratifica dell'ufficio stesso nella prima seduta;
 - j) rappresenta l'Autorità in giudizio.
3. Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione dell'assemblea per il regolare espletamento delle funzioni dell'Autorità e quando lo richiedano l'Ufficio di Presidenza o 1/4 degli Enti Locali associati o del Collegio dei Revisori.
4. Lo svolgimento della funzione di Presidente è gratuita e non comporta alcun onere economico per l'Autorità.

Art. 15 – Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Autorità di ambito e da un minimo di 8 ed un massimo di 12 membri nominati dall'assemblea fra i suoi componenti sulla base di indicazioni che tengano conto del criterio di rappresentanza territoriale. Sono membri di diritto: il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune capoluogo e i Sindaci dei comuni con più di 50.000 abitanti. Gli altri membri sono nominati dall'assemblea tra i Sindaci degli enti convenzionati in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni dell'area di pianura, dei Comuni dell'area delle Comunità Montane nonché del nuovo Circondario imolese. Il Presidente dell'Autorità rappresenta anche il territorio o l'ente di pertinenza. In caso di assenza o impedimento ciascun membro può farsi sostituire da un altro membro dell'assemblea, ovvero da un assessore dell'ente territoriale di appartenenza.
2. Sono eletti i membri non di diritto che, a scalare, raccolgono il maggior numero dei voti dall'assemblea; per essere eletti occorre, comunque, aver ricevuto il voto favorevole della

maggioranza assoluta degli enti rappresentati. L'assemblea, previo consenso unanime dei presenti, può deliberare l'elezione in blocco per alzata di mano.

3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 3, comma 3, i membri dell'Ufficio di Presidenza possono essere scelti anche tra i presidenti delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane o loro delegati, che siano componenti dei rispettivi organi collegiali, in sostituzione degli Enti Locali da loro rappresentati, nel rispetto degli obiettivi di rappresentanza territoriale di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'Ufficio di Presidenza dura in carica 5 (cinque anni), salva diversa durata stabilita dall'assemblea. La cessazione anticipata dalla carica di Presidente non comporta la decadenza dell'Ufficio di Presidenza.
5. La cessazione dal mandato di rappresentanza presso l'ente di appartenenza comporta di diritto la decadenza da componente dell'Ufficio di Presidenza.
6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'assemblea provvede alla loro sostituzione entro sessanta giorni dalla cessazione, seguendo le stesse procedure di cui sopra.
7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Autorità.
8. Lo svolgimento della funzione di membro dell'Ufficio di Presidenza è gratuita e non comporta alcun onere economico per l'Autorità.

Art. 16 – Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'attuazione degli indirizzi espressi dall'assemblea. E esso può svolgere funzioni di supporto e di istruzione nei confronti dell'assemblea. L'Ufficio di Presidenza non compie atti di amministrazione.
2. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) coadiuva il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea;
 - b) svolge l'esame istruttorio degli atti da sottoporsi all'assemblea;
 - c) svolge attività propositiva nei confronti dell'assemblea;
 - d) può chiedere al Presidente di convocare l'assemblea ovvero i rappresentanti di gruppi di Comuni in merito a questioni o provvedimenti di interesse specifico.
3. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente con il mezzo ritenuto più idoneo tra i seguenti: lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica e con un preavviso di almeno 24 ore, indicando l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 17 – Bilancio

1. L'Autorità è dotata di un proprio bilancio annuale di previsione che si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.
2. Per la gestione operativa di tutti gli atti conseguenti all'approvazione del bilancio annuale di previsione, l'Autorità si avvale delle prestazioni della Provincia regolate dalla Convenzione di cui all'art. 12 comma 2 lettera m.
3. Le entrate del bilancio annuale di previsione sono quelle previste all'art. 9.
4. Il bilancio annuale di previsione è trasmesso agli Enti costituenti l'Autorità entro il 31 ottobre ed è approvato dall'assemblea entro il 30 novembre. Il rendiconto consuntivo è approvato dall'assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Entro il 31 luglio il bilancio annuale di previsione sarà sottoposto a verifica nell'Ufficio di Presidenza; eventuali scostamenti che dovessero comportare variazioni sostanziali dovranno essere approvate dall'assemblea.
5. I documenti di bilancio annuale di previsione saranno resi pubblici secondo le modalità di cui in premessa.

Art. 18 – Struttura operativa

1. L’Autorità per lo svolgimento dei compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di cui alla presente convenzione si avvale di una specifica struttura organizzativa della Provincia.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1 e di eventuali ulteriori attività omogenee, la Provincia provvede ad individuare, in base agli indirizzi forniti dall’assemblea, un’unità organizzativa dotandola di risorse umane e strumentali adeguate all’espletamento dei compiti ad essa affidati. Il dirigente responsabile di tale unità organizzativa è incaricato, ai sensi della vigente normativa, dal Presidente della Provincia previa espressione, da parte dell’assemblea di quanto previsto all’art. 12 comma 2 lettere q) ed r).
3. Al dirigente responsabile dell’unità organizzativa di cui al precedente comma 2 spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Autorità verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dalla presente convenzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Autorità. Lo svolgimento dei compiti previsti al precedente comma 1 implica la sottoscrizione da parte dei competenti organi gestionali della Provincia di tutti i relativi atti, compresi pareri, visti, attestazioni previsti dalla Legge, con imputazione diretta all’Autorità degli effetti giuridici degli atti medesimi, salvo i casi stabiliti nella Convenzione di cui all’art.12 comma 2 lettera m.
4. La Provincia provvede alla copertura della dotazione organica dell’unità organizzativa di cui al precedente comma 2 tenuto conto delle procedure previste all’art. 42 commi 1 e 3 della L.R. 10/2008.

Art. 19 – Collegio dei Revisori

Il Bilancio dell’Autorità è soggetto a revisione da parte dei Revisori dei Conti della Provincia.

Art. 20 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge vigenti per Comuni e Province, in quanto applicabili.

Località,

FIRMA

per la Provincia di

per il Comune di

per il Comune di